



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 del 23/05/2019

Oggetto: CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2024. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA.

L'anno 2019 addì 23 del mese di maggio alle **ore 21:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 21:00, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	VICE SINDACO	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
BARANTANI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. 01 ALLEGATI

Allegati:

1. Progetto per il conferimento in appalto del servizio educativo e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato" e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli" per il periodo 01.09.2019-31.07.2024.



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2024. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". (18G00172 – GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62);

Richiamato:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2018 con la quale è stato approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019/2021 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3/1/2019 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2019;

PREMESSO CHE:

- in data 19.4.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 il Nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, abrogativo del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- a norma dell'art. 23 " *Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*", ed in particolare il comma 15, la progettazione dei servizi deve contenere:
 - la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;
 - il prospetto economico degli oneri necessari;
 - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendenti le specifiche tecniche, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero modificare le condizioni generali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

PRESO ATTO che in data 30.10.2014 rep. n. 1631 è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato" per il periodo 1.09.2014-31.07.2019;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

TENUTO CONTO che il servizio di ausiliario presso il nido d'infanzia "La collina dei conigli" risulta già inserito nell'appalto di cui sopra, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 138 del 6.08.2015;

RITENUTO che in considerazione della prossima scadenza del contratto (31.07.2019) si rende necessario procedere ad una nuova gara ad evidenza pubblica in conformità della normativa vigente per l'assegnazione dei servizi in oggetto;

CONSIDERATO che si prefigura di individuare l'aggiudicatario del servizio mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il "Progetto per il conferimento in appalto del servizio educativo e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato" e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli" per il periodo 01.09.2019-31.07.2024", predisposto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che risulta composto dei seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- 2) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- 3) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- 4) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- 5) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili modifiche delle condizioni negoziali, nonché lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

DATO ATTO che:

- costituiscono oggetto dell'appalto i servizi educativi e generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato", comprensivi del prolungamento dell'orario di frequenza e del centro estivo "Aspettando la scuola per l'infanzia", ed i servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli";
- è facoltà dell'Amministrazione comunale di disporre all'impresa appaltatrice la fornitura:
 - del servizio di sostegno per bambini disabili, in aggiunta a quelli già presenti per lo svolgimento del servizio ordinario, presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato";
 - del servizio complementare di "centro pomeridiano" presso il nido d'infanzia "La collina dei conigli", avente lo scopo di permettere ai bimbi che già frequentano la struttura di permanere all'interno della stessa per un paio di ore circa al termine del normale orario di apertura (attivabile non prima dell'anno educativo 2020-2021);

Dato atto dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di disporre il conferimento in appalto della gestione del servizio educativo e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato" e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli" per il periodo 01.09.2019-31.07.2024 mediante gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti);
2. di approvare il "Progetto per il conferimento in appalto del servizio educativo e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato" e dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli" per il periodo 01.09.2019-31.07.2024", predisposto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che risulta composto dei seguenti



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

elaborati:

- relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
 - calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili modifiche delle condizioni negoziali, nonché lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
3. di dare atto che:
- a) il valore annuale del contratto a base di gara ammonta ad € 378.019,04 oltre ad IVA di legge e compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 150,00 annui;
 - b) il valore quinquennale del contratto a base di gara ammonta ad € 1.890.095,20 oltre ad IVA di legge e compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 750,00;
 - c) le somme sopra indicate saranno stanziare ed impegnate su base annuale all'apposito programma di bilancio per gli anni della durata contrattuale;
4. di autorizzare l'indizione della gara d'appalto da parte della Centrale di Committenza dei comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo in virtù della convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 4.04.2019;
5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Noceto il Responsabile dei Servizi Sociali, autorizzandolo ad approvare gli atti necessari per il procedimento in oggetto ed in particolare la determina a contrarre demandando alla CUC l'espletamento della procedura di gara e la relativa aggiudicazione, sulla base del presente progetto;
6. di dare atto che il CIG sarà assunto dalla Centrale di Committenza;
- E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO
MERCADANTI ALDO**

**PROGETTO PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO
EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE
"IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA
COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2019-
31.07.2024**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSE:

Il presente progetto, relativo al conferimento dei servizi in oggetto, viene elaborato ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che la progettazione di servizi e forniture sia articolata in un unico livello.

Il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 3/01/2019, riporta gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del Servizio Sociale per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Tra gli obiettivi rientra la gestione dei due nidi d'infanzia comunali.

A norma dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, la progettazione per gli appalti e concessioni di lavori, nonché per appalti di servizi deve contenere:

- 1) la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- 2) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- 3) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- 4) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- 5) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili modifiche delle condizioni negoziali.

QUANTO AL PUNTO 1):

Oggetto della concessione

Costituisce oggetto della gara e formerà oggetto del contratto lo svolgimento dei seguenti servizi:

1. servizio educativo e servizi generali del nido d'infanzia "Il bosco incantato";
2. servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli".

E', altresì, compresa nell'appalto la gestione dei seguenti servizi da svolgersi presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato":

- a. prolungamento dell'orario di frequenza dalle ore 16:00 alle ore 18:00 riservato esclusivamente ai bambini di età superiore a 12 mesi;
- b. la gestione del centro estivo "*Aspettando la scuola per l'infanzia*", da effettuarsi generalmente nelle prime due settimane di settembre, rivolto ai bimbi frequentanti i nidi comunali ed il nido privato in virtù dell'apposita convenzione che hanno terminato il nido d'infanzia nel mese di giugno e che sono in attesa dell'inserimento alla scuola dell'infanzia;

Qualora ne sorga la necessità, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre all'impresa appaltatrice la fornitura del servizio di sostegno per bambini disabili, in aggiunta a quelli già presenti per lo svolgimento del servizio ordinario presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato".

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di attivare presso il nido d'infanzia "La collina dei conigli", non prima dell'anno educativo 2020-2021, un servizio complementare di "centro pomeridiano" avente lo scopo di permettere ai bimbi che già frequentano la struttura di permanere all'interno della stessa per un paio d'ore circa al termine del normale orario di apertura.

L'appalto all'esterno dei servizi di cui sopra si configura come unica soluzione percorribile.

Durata

La concessione decorrerà dal 1° settembre 2019, con durata fino al 31 luglio 2024.

Affidamento. Requisiti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato d'oneri.

I concorrenti devono essere in possesso - a pena di esclusione - dei sotto indicati requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

A) Requisiti minimi di partecipazione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a. le cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*;
- b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (introdotto dall'art. 1, comma 42, *lettera l*) della Legge 06.11.2012, n. 190 (Legge anticorruzione) o che siano incorse, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016)

- a. iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente i servizi oggetto della gara;

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016)

- a. avere chiuso gli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati senza perdite di esercizio;
- b. essere in possesso di almeno una dichiarazione bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, da cui risulti l'affidabilità dell'impresa partecipante, anche in relazione alle proprie capacità economiche e finanziarie, relativamente all'assunzione dell'appalto in oggetto;
- c. aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quello posto a base di gara per un valore complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016)

- a. aver gestito nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) un nido d'infanzia con ricettività di almeno 32 posti adatto ad accogliere bambini dai 3 ai 36 mesi.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti soggettivi di partecipazione di cui alla lett. A) e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del Raggruppamento o consorzio ordinario.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. C), punti a. – b. devono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del Raggruppamento o consorzio ordinario.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. C), punto c. e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. D) devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo e per il restante dalle altre imprese associate, in caso di RTI orizzontale.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) – c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti soggettivi di partecipazione di cui alla lett. A) e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B) devono essere posseduti sia dal consorzio direttamente, sia dal soggetto eventualmente designato quale esecutore del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. C) devono essere posseduti:

- i requisiti di cui ai punti a. – c. dal consorzio con le modalità indicate nell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i requisiti di cui ai punti b. sia dal consorzio direttamente, sia dal soggetto eventualmente designato quale esecutore del servizio

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. D) devono essere posseduti dal consorzio con le modalità indicate nell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

QUANTO AL PUNTO 2):

L'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari, complessivamente, ad € 750,00 (€ 150,00 annui). Ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 il servizio posto a gara presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale e della ditta che si occupa della somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, in considerazione delle modalità di esecuzione del contratto d'appalto, tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 inerenti l'attività lavorativa con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) previsto all'art. 28 dello stesso D. Lgs. 81/08:

1. sono a carico dell'impresa aggiudicataria per quanto riguarda il nido d'infanzia "Il bosco incantato";
2. sono a carico del Comune di Noceto per quanto riguarda il nido d'infanzia "La collina dei conigli".

QUANTO AI PUNTI 3) e 4):

L'ammontare complessivo da porre a base d'asta, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di quanto spettante al concessionario per l'intero periodo contrattuale è di presunti:

- a. il valore presunto annuale del contratto a base di gara ammonta ad € 378.019,04 (*trecentosettantottomiladiciannove/04*), oltre ad I.V.A. di legge e compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 150,00 per anno;
- b. il valore presunto totale del contratto, previsto in anni 5 (cinque), a base di gara ammonta ad € 1.890.095,20 (*unmilioneottocentonovantamilanovantacinque/20*), oltre I.V.A. di legge e compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 750,00.

Ai fini del calcolo del valore presunto del contratto, l'Amministrazione:

1. ha ipotizzato un utilizzo di entrambi i nidi d'infanzia a pieno regime, con iscrizioni in perfetta copertura del totale dei posti a disposizione e con frequenza a tempo pieno (vedasi art. 3 "Caratteristiche dei servizi" del Capitolato d'appalto), quindi:
 - n. 32 bambini per "Il bosco incantato";
 - n. 36 bambini per "La collina dei conigli";
2. ha sommato al costo totale a corpo per lo svolgimento del servizio le prestazioni a misura relative a:
 - tempo prolungato presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato";
 - servizio complementare di centro pomeridiano presso il nido d'infanzia "La collina dei conigli" (servizio attivabile non prima dell'anno educativo 2020-2021);
 - educatore di sostegno a disabile presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato".

Tali prestazioni saranno retribuite, qualora venisse deliberata la loro attivazione da parte dell'Amministrazione Comunale, in base al numero degli educatori richiesti (subordinato al numero dei bambini frequentanti) e alle ore svolte. Il costo orario a cui è applicato il ribasso unico percentuale offerto dai concorrenti è pari ad € 18,64 per il livello C3D1 di cui alla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportante il *costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociale* di maggio 2013.

Si precisa quanto segue:

- per determinare il costo del servizio di tempo prolungato presso *Il bosco incantato* (rivolto ai bimbi di età superiore ai 12 mesi) è stato ipotizzato l'utilizzo di un educatore a 10 ore a settimana per il periodo settembre-luglio;
- per determinare il costo del servizio complementare di centro pomeridiano presso *La collina dei conigli* (rivolto ai bimbi di età superiore ai 12 mesi) è stato ipotizzato l'utilizzo di un educatore a 10 ore a settimana per il periodo settembre-giugno;
- per determinare il costo dell'educatore di sostegno per bimbi disabili presso il nido d'infanzia *Il bosco incantato* è stata ipotizzata la frequenza di un bimbo disabile con un educatore a 38 ore settimanali per il periodo settembre-luglio;
- nel caso di attivazione del tempo prolungato presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato", l'orario del personale ausiliario dovrà essere modulato in modo tale da non comportare un incremento di oneri rispetto al servizio ordinario.

- non è stato ipotizzato nessun costo di effettuazione del centro estivo di settembre “Aspettando la scuola dell’infanzia”, che si svolge i primi quindici giorni di settembre presso il nido d’infanzia “Il bosco incantato”, in quanto si ritiene che tale servizio possa essere garantito dagli educatori normalmente affidati alle sezioni del nido, in considerazione del fatto che nelle prime settimane di settembre l’asilo non funziona a pieno regime.

Si precisa, inoltre, che per determinare il costo relativo al personale necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto si è fatto riferimento alla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali” di maggio 2013.

PROSPETTO ECONOMICO

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	€ 1.890.095,20
B	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 750,00
C	IVA (5%) SULL’IMPORTO COMPLESSIVO	€ 94.504,76
D	SPESE PER PUBBLICAZIONI, AVVISI DI GARA	a cura della centrale di committenza ed in carico all’aggiudicatario
F	CONTRIBUTO AVCP/ANAC	€ 600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+F)	€ 95.104,76

IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO E PREZZO A BASE D’ASTA

	DESCRIZIONE COSTI A CORPO	IMPORTO
A	PERSONALE (educatori + ausiliari + coordinatore)	€ 239.308,96
B	UTENZE	€ 15.500,00
C	COSTI DIRETTI (a titolo esemplificativo: materiale didattico, pannolini, prime forniture, manutenzioni, assicurazioni, ecc.)	€ 24.000,00
D	PASTO DEL PERSONALE	€ 12.236,40
E	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 150,00
F	ONERI GENERALI E UTILE	€ 40.000,00
G	IMPORTO (A+B+C+D+E+F) IVA esclusa	€ 331.195,36

	DESCRIZIONE COSTI A MISURA	IMPORTO
A	PERSONALE TEMPO PROLUNGATO C/O IL BOSCO INCANTATO	€ 8.201,60
B	PERSONALE SERVIZIO COMPLEMENTARE C/O LA COLLINA DEI CONIGLI	€ 7.456,00
C	PERSONALE DI SOSTEGNO PER DISABILE	€ 31.166,08
D	IMPORTO (A+B+C) IVA esclusa	€ 46.823,68

L’importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a complessivi € 750,00 (€ 150,00 annui).

Si precisa che:

- il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal Capitolato d'oneri;
- il costo del personale per l'espletamento dei servizi oggetto del Capitolato d'oneri è calcolato in € 239.308,96 (duecentotrentanovemilatrecentootto/96) annui, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 (in tale importo non sono comprese le prestazioni a misura, che vengono determinate applicando la tariffa oraria offerta alle ore svolte dal personale dell'aggiudicatario).

Il corrispettivo presunto troverà copertura nei bilancio di previsione degli esercizi finanziari dal 2019 al 2024 del Comune di Noceto.

Criteri di aggiudicazione

Il servizio verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il punteggio massimo attribuibile di 100 punti così suddivisi:

A) Offerta tecnica	punti	90
A) Offerta economica	punti	10
Totale	punti	100

A) Offerta tecnica: progetto pedagogico ed organizzativo e di progettazione dei servizi (max 90 punti).

L'operatore economico dovrà presentare un "Progetto pedagogico ed organizzativo e di progettazione dei servizi" che dovrà essere redatto secondo l'indice regionale riportato nell'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019, n. 704, immediatamente applicabile e realizzabile, di massimo 20 pagine scritte in solo fronte (o massimo 10 pagine scritte in fronte – retro) in formato A4, in carattere *Times New Roman*, dimensione carattere: 11, che riporti i capitoli sotto indicati, quali sub-elementi di valutazione:

DESCRIZIONE	Punti
<u>A. Progetto pedagogico ed organizzativo</u> Saranno valutati: <ul style="list-style-type: none">- organizzazione generale del servizio: numero di sezioni, dotazione organica, fasce orarie di compresenza, ecc.;- proposte educative calibrate sull'età e finalizzate a promuovere l'autonomia e lo sviluppo del bambino in tutti gli ambiti esperienziali;- progettazione ed organizzazione dello spazio, sia rivolto ai bambini, sia rivolto all'accoglienza bambini-famiglie, in riferimento alle modalità di gestione e di utilizzo degli spazi del nido destinati ai bambini;- organizzazione del tempo quotidiano e della scansione temporale della giornata che consenta al bambino di trovare riferimenti significativi, un contesto riconoscibile e prevedibile, tempi distesi;- modalità, tempi e strumenti di autovalutazione della qualità educativa, nonché documentazione e condivisione del processo autovalutativo;- modalità di creazione di un contesto relazionale significativo legato ad un clima sociale positivo tra gli adulti, che devono essere capaci di ascoltare e accogliere il bambino sostenendone la crescita delle sue capacità cognitive, emotive e relazionali;- modalità di comunicazione, di informazione e di confronto con le famiglie, individuali e di gruppo, ed organismi e forme di partecipazione adottati;- modalità con cui si realizza il raccordo con la rete delle istituzioni sul territorio, tenendo conto della più ampia programmazione dei servizi in esso presenti, anche in riferimento alle azioni di raccordo con le scuole dell'infanzia;- criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro per la definizione degli strumenti progettuali, precisandone tempi e metodologie.	massimo 30

<p><u>B. Modalità organizzative ed operative relative alle attività dei servizi generali</u> Saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione giornaliera degli operatori addetti. A tal fine si richiede una simulazione di una programmazione tipo (planning) dell'attività di cui trattasi; - la modalità e la periodicità del controllo e della verifica della qualità dei servizi; - le strategie aggiuntive atte a garantire la continuità degli operatori assegnati 	<p>massimo 6</p>
<p><u>C. Integrazione dei bambini disabili e/o situazioni in disagio o svantaggio socio-culturale</u> Saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modalità di accoglienza e integrazione dei bambini disabili e/o in situazioni di disagio o svantaggio socioculturale; - la modalità di accoglienza ed integrazione dei bambini stranieri; - l'organizzazione messa in campo per una efficace ed efficiente programmazione dei servizi e controllo della loro qualità, della coerenza tecnica tra obiettivi dichiarati e criteri organizzativi, della gestione della complessità, dell'efficienza ed efficacia degli strumenti individuati 	<p>massimo 14</p>
<p><u>D. Attività formative proposte nel periodo di durata dell'appalto per la formazione permanente degli educatori e collaboratori</u> Saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contenuti dei piani formativi; - i tempi di attuazione; - le modalità di attuazione. 	<p>massimo 10</p>
<p><u>E. Piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro</u> Saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio; - le azioni messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale. 	<p>massimo 20</p>
<p><u>F. Modalità di gestione delle sostituzioni sia di breve che di lungo periodo atte a garantire la continuità progettuale</u> Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione messa in atto per gestire con tempestività le sostituzioni e la continuità educativa. 	<p>massimo 6</p>
<p><u>G. Controllo della qualità dei servizi e modalità di gestione dei reclami</u> Saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti individuati; - la tempestività. 	<p>massimo 4</p>

Ogni criterio sarà misurato da ciascun commissario di gara secondo la seguente scala di valori:

<i>Coefficiente</i>	0,0	Assente – completamente negativo
<i>Coefficiente</i>	0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
<i>Coefficiente</i>	0,2	Negativo
<i>Coefficiente</i>	0,3	Gravemente insufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,4	Insufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,5	Appena sufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,6	Sufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,7	Discreto
<i>Coefficiente</i>	0,8	Buono
<i>Coefficiente</i>	0,9	Ottimo
<i>Coefficiente</i>	1,0	Eccellente

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà assegnato con il metodo di aggregativo compensatore utilizzando la media dei coefficienti variabili da 0 a 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Valore Soglia. La commissione non disporrà l'apertura delle offerte economiche qualora l'offerta tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a 65/100, successivamente al riproporzionamento dei punteggi conseguiti.

Riparametrazione: La commissione disporrà la riparametrazione dei punteggi assegnati mediante il metodo aggregativo compensatore rapportando da 1 il miglior punteggio assegnato per ciascun elemento dell'offerta tecnica valutato con il metodo predetto, e riparametrando i punteggi degli altri concorrenti. La commissione non darà corso alla c.d. "doppia riparametrazione" rispetto al punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente successivamente alla riparametrazione.

B) Offerta economica (max 10 punti).

Il massimo punteggio verrà attribuito alla impresa che avrà presentato la migliore offerta economica espressa in termini di maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta per lo svolgimento del servizio.

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{(i)} = \frac{R_{(i)}}{R_{(max)}}$$

Dove:

$P_{(i)}$: punteggio attribuito alla singola offerta

$R_{(max)}$: maggior ribasso percentuale offerto

$R_{(i)}$: ribasso della singola offerta

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

La prestazione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sul progetto tecnico. In caso di parità si procederà mediante sorteggio.

QUANTO AL PUNTO 5):

Si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, composto di n. 33 articoli, unito al presente progetto.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2019-31.07.2024

Indice

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Finalità del servizio
- Art. 3 Caratteristiche dei servizi
- Art. 4 Durata e forma dell'appalto
- Art. 5 Pagamento delle prestazioni
- Art. 6 Locali sede del servizio
- Art. 7 Servizio mensa
- Art. 8 Oneri a carico dell'impresa
- Art. 9 Oneri a carico del Comune
- Art. 10 Obblighi e oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 11 Coperture assicurative
- Art. 12 Programmazione delle attività
- Art. 13 Coordinamento
- Art. 14 Progetto pedagogico ed organizzativo
- Art. 15 Personale
- Art. 16 Clausole sociale
- Art. 17 Verifiche periodiche e controlli
- Art. 18 Controlli sanitari
- Art. 19 Interruzione del servizio in caso di sciopero
- Art. 20 Tutela dei lavoratori
- Art. 21 Piano per la prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato
- Art. 22 Cessione di contratto e di credito, subappalto
- Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 24 Revisione dei prezzi
- Art. 25 Garanzia per la partecipazione alla procedura
- Art. 26 Garanzia di esecuzione del contratto
- Art. 27 Inadempimenti – risoluzione del contratto – responsabilità dei danni
- Art. 28 Clausola penale
- Art. 29 Monitoraggio della qualità del servizio

- Art. 30 Trattamento dei dati personali
- Art. 31 Spese contrattuali
- Art. 32 Foro competente
- Art. 33 Disposizioni finali

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

2. Oggetto del presente appalto è la gestione:
 - a. dei servizi educativi e generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato", ubicato in Noceto in Via Bixio n. 1.
 - b. dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli", ubicato in Noceto in Via Barocelli n. 3.
3. E', altresì, compresa nell'appalto la gestione dei seguenti servizi da svolgersi presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato":
 - a. prolungamento dell'orario di frequenza dalle ore 16:00 alle ore 18:00 riservato esclusivamente ai bambini di età superiore a 12 mesi;
 - b. la gestione del centro estivo "Aspettando la scuola per l'infanzia", da effettuarsi generalmente nelle prime due settimane di settembre, rivolto ai bimbi frequentanti i nidi comunali ed il nido privato in virtù dell'apposita convenzione che hanno terminato il nido d'infanzia nel mese di giugno e che sono in attesa dell'inserimento alla scuola dell'infanzia;
3. Qualora ne sorga la necessità, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre all'impresa appaltatrice la fornitura del servizio di sostegno per bambini disabili, in aggiunta a quelli già presenti per lo svolgimento del servizio ordinario presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato".
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di attivare presso il nido d'infanzia "La collina dei conigli", non prima dell'anno educativo 2020-2021, un servizio complementare di "centro pomeridiano" avente lo scopo di permettere ai bimbi che già frequentano la struttura di permanere all'interno della stessa per un paio d'ore circa al termine del normale orario di apertura.

ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Comune individua nel servizio di nido il centro educativo per la prima infanzia finalizzato a:
 - a. rispondere ai diritti di sviluppo, socializzazione ed apprendimento del bambino;
 - b. proporsi come sostegno culturale ed organizzativo della famiglia nella sua funzione educativa;
 - c. costituire o consolidare il raccordo con le altre agenzie educative, sociali e culturali presenti sul territorio, in un'ottica di integrazione con gli altri servizi formativi e con le iniziative locali destinate all'infanzia.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1. Qualora ne sorga la necessità, l'Amministrazione si riserva di ridefinire, in riduzione o in aumento, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'articolazione delle sezioni per fasce di età eterogenee o omogenee (art. 2.6.a Dir. 1564/2017), il numero dei bambini da ospitare nei nidi d'infanzia e l'orario di funzionamento.

2. Per quanto riguarda i servizi educativi ed i servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato":
 - a. l'appaltatore deve organizzare i servizi educativi e generali, con esclusione del servizio di preparazione dei pasti. I servizi sono rivolti a n. 32 bambini in età compresa tra 3 e 36 mesi, distribuiti in n. 2 sezioni:
 - una sezione formata da n. 10 bambini di età compresa tra 3 ed 11/12 mesi;
 - una sezione formata da n. 22 bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi;
 - b. il nido d'infanzia è aperto dal 1° settembre al 30 giugno, con possibilità di prolungamento estivo per tutto il mese di luglio (già compreso nella base d'asta), ed osserva il seguente orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00. L'orario di accettazione dei bambini va dalle ore 7:30 alle ore 9:00, mentre l'uscita è prevista tra le ore 12:00 e le ore 13:00 per chi sceglie il part-time e tra le ore 15:30 e le ore 16:00 per chi sceglie il tempo pieno;
 - c. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari sopra indicati e di valutare, per il solo mese di luglio, la chiusura anticipata del servizio ovvero la sua riduzione (sia come orario che come giorni) sulla base dell'effettivo bisogno espresso dall'utenza. In tale ultima ipotesi, l'Amministrazione darà un preavviso non inferiore a giorni 30 e disporrà una riduzione del compenso fino ad un massimo di 1/11 dell'importo annuale fissato in sede di gara, rapportando il compenso alle prestazioni svolte nel mese di riferimento;
 - d. l'Amministrazione stabilisce annualmente il calendario scolastico del servizio oggetto del presente capitolato, facendo riferimento al calendario scolastico definito annualmente dalla Regione Emilia Romagna, con possibilità di variazione dei giorni di vacanza;
 - e. per quanto riguarda i servizi generali, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 "*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*". Nello specifico, il personale addetto ai servizi generali sarà adibito a compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e di assistenza e supporto agli educatori nello svolgimento del servizio;
3. Per quanto riguarda i servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli":
 - a. l'appaltatore deve organizzare i servizi generali così come descritti all'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 "*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*". Nello specifico, il personale addetto ai servizi generali sarà adibito a compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e di assistenza e supporto agli educatori nello svolgimento del servizio;
 - b. l'asilo nido è aperto dal 1° settembre al 30 giugno ed osserva il seguente orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:20. I servizi sono rivolti a n. 36 bambini in età compresa tra 3 e 36 mesi, distribuiti attualmente in n. 3 sezioni (piccoli, medi e grandi).

ART. 4 DURATA E FORMA DELL'APPALTO

1. L'Appalto è conferito per cinque anni educativi con decorrenza dal 1° settembre 2019, o da altra data in esito alla procedura di affidamento, e scade il 31 luglio 2024.
2. Nelle more della stipula del contratto è prevista, se necessario, la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'appalto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte. L'appaltatore, su richiesta del Comune, sarà tenuto a proseguire nelle prestazioni appaltate alle condizioni ed ai corrispettivi vigenti alla scadenza del contratto, per un periodo non superiore a sei mesi, in attesa dell'espletamento della procedura di gara.
3. La forma dell'appalto è quella della procedura aperta; l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione indicati nel "*Progetto per il conferimento in appalto del servizio*", ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, oltre IVA di legge, per il servizio reso.

2. Il Comune avrà facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine per la liquidazione del rispettivo corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'impresa appaltatrice ed allo scioglimento delle riserve.
3. Il prezzo convenuto sarà liquidato parte a corpo e parte a misura ed è comprensivo dei costi sostenuti per il personale, per la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi tutti necessari alla gestione dell'appalto e di ogni altro onere relativo alle prestazioni comprese nel presente capitolato, senza che possa essere invocata dall'impresa appaltatrice alcuna verifica sulla misura o sul valore loro attribuito.
4. E' prevista la liquidazione a misura, in base al numero degli educatori richiesti (subordinato al numero dei bambini frequentanti) e alle ore svolte, per gli eventuali servizi di tempo prolungato e di sostegno che dovessero essere attivati presso il nido "Il bosco incantato" e per il servizio complementare di "centro pomeridiano" presso il nido "La collina dei conigli" (vedasi relazione tecnica illustrativa del progetto, paragrafo "Quanto ai punti 3) e 4)", numero 2)).
5. E' fatta salva la variazione, in aumento o diminuzione, entro il quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In caso di variazioni che intervengano dopo la stipula del contratto e nel corso di validità dello stesso, a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, si procederà in accordo tra le parti con apposito atto aggiuntivo.
6. La Ditta aggiudicataria riconosce con la semplice presentazione dell'offerta essersi resa pienamente edotta ed aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e delle circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

ART. 6 LOCALI SEDE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto dell'appalto sono organizzati nei locali individuati nel precedente art. 1.
2. Il Comune consegnerà all'impresa appaltatrice copia delle chiavi necessarie per l'accesso, che dovranno essere conservate con la massima cura e consegnate soltanto a personale di fiducia; l'eventuale smarrimento di dette chiavi comporterà per l'impresa l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa. L'impresa è custode dei locali assegnati e di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà sia di proprietà comunale.
3. Il personale incaricato dei servizi presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato", ed in caso di attivazione del servizio di centro pomeridiano anche il personale del nido "La collina dei conigli", dovrà provvedere con la massima diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare le strutture alla cessazione delle attività, restando l'impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti.
4. I locali, prima dell'inizio del servizio previsto di norma per il 1° settembre, dovranno essere completamente riassetati, puliti e sistemati, a cura e spese dell'impresa secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.
5. Alla consegna delle chiavi, l'appaltante e l'appaltatore provvederanno a redigere e sottoscrivere apposito verbale che descriva gli arredi e le attrezzature esistenti, i quali dovranno essere riconsegnati alla conclusione dell'appalto in ottimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

ART. 7 SERVIZIO DI MENSA

1. Il Comune garantisce, tramite ditta esterna, la preparazione e la consegna in loco dei pasti che sono appositamente confezionati presso la cucina, con oneri a carico del Comune limitatamente agli utenti del servizio.
2. Limitatamente al nido d'infanzia "Il bosco incantato", l'impresa appaltatrice deve in ogni caso garantire il ricevimento e la distribuzione dei pasti.
3. Rimane in carico all'impresa la spesa per il pagamento dei pasti consumati dal personale fornito nell'appalto.

ART. 8 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alle seguenti attività:

A) servizi educativi e servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato"

- a. programmazione e realizzazione, sull'intero periodo di affidamento del servizio, delle attività e dell'organizzazione prevista nel progetto presentato in sede di gara, comprese l'organizzazione di iniziative che prevedano il rapporto con le famiglie;
- b. inserimento, accoglienza e cura dei bambini mediante educatori qualificati ed operatori ausiliari in adeguata misura;
- c. fornitura dei materiali e attrezzature necessari per la pulizia e attività di pulizia quotidiana dei locali occupati, che dovrà essere garantita con livelli standard di igiene e conforme alla destinazione dei locali stessi. Periodicamente dovranno essere effettuate pulizie generali e sanificazioni di vetrate, infissi, pareti e ogni superficie lavabile, nonché di aree e giochi esterni. Ogni anno, all'apertura e chiusura del servizio, il personale addetto ai servizi generali dovrà provvedere alla pulizia generale degli ambienti, attrezzature e giochi;
- d. fornitura della biancheria interna e servizio quotidiano o periodico di lavanderia e stireria della stessa;
- e. fornitura di stoviglie;
- f. fornitura dei materiali didattici di consumo (a titolo esemplificativo: farine, colori, carta, cartoncino, forbici, colla, ecc.) in quantità adeguata agli obiettivi del servizio, dei giochi e la loro sostituzione periodica, delle attrezzature strumentali, nessuna esclusa o eccettuata, tra cui anche la fornitura di n. 1 computer dotato di stampante e di n. 1 macchina fotografica digitale, con relativi materiali di consumo;
- g. fornitura del materiale idoneo per l'igiene personale dei bambini (pannolini usa e getta biodegradabili, creme, detergenti, ecc...);
- h. somministrazione dei pasti (esclusa la fornitura degli alimenti e la preparazione dei pasti), la registrazione giornaliera della presenza dei bambini e la registrazione dei pasti fruiti;
- i. custodia e corretta utilizzazione di tutto il materiale in uso;
- j. interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali e delle aree esterne;
- k. fornitura del presidio di pronto soccorso contenente la dotazione minima prevista per legge di medicinali ed attrezzature necessarie, che dovrà essere periodicamente controllato nel rifornimento e nelle scadenze;
- l. fornitura e manutenzione ordinaria delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, quali, a titolo esemplificativo: lavatrice, asciugatrice, piccoli elettrodomestici, computer ed accessori, macchine fotografiche ed accessori, ecc.;
- m. manutenzione ordinaria dei locali, tinteggio compreso;
- n. eventuali sostituzioni e ricambi di accessori quali rubinetti, neon, lampadine, ecc.;
- o. sfalcio delle aree verdi esterne.

B) servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli"

- a. fornitura di eventuali attrezzature in aggiunta a quelle di proprietà comunale già presenti attualmente in struttura, se necessarie, e dei materiali occorrenti per la pulizia e attività di pulizia quotidiana dei locali occupati, che dovrà essere garantita con livelli standard di igiene e conforme alla destinazione dei locali stessi. Periodicamente dovranno essere effettuate pulizie generali e sanificazioni di vetrate, infissi, pareti e ogni superficie lavabile, nonché di aree e giochi esterni. Ogni anno, all'apertura e chiusura del servizio, il personale addetto ai servizi generali dovrà provvedere alla pulizia generale degli ambienti, attrezzature e giochi;
 - b. servizio quotidiano o periodico di lavanderia e stireria della biancheria interna;
 - c. supporto al personale educativo nella somministrazione dei pasti;
 - d. custodia e corretta utilizzazione di tutto il materiale in uso.
2. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali connesse o complementari alle prestazioni dianzi elencate, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensata con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
 3. Limitatamente al nido d'infanzia "Il bosco incantato", sono a carico dell'Impresa appaltatrice i costi per le utenze (luce, acqua, gas, telefono) e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio. L'Impresa si impegna ad intestare a proprio nome il contratto relativo all'utenza per il servizio di telefonia e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio ad esclusione degli allacci per i

servizi di acqua, luce, gas; per questi ultimi l'impresa riconoscerà al Comune un corrispettivo calcolato sulla base degli spazi utilizzati ad uso esclusivo per la gestione del servizio.

4. L'Impresa appaltatrice si assume la piena responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido "Il bosco incantato" e, limitatamente allo svolgimento dei servizi generali, del nido "La collina dei conigli" sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo.
5. L'impresa si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 16 "*Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento*" e dall'art. 17 "*Accreditamento e sistema di valutazione della qualità*" della Legge Regionale 25 novembre 2016 n. 19, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 21, comma 3, della stessa Legge: "*nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18*". Si impegna successivamente, in caso di aggiudicazione a fornire tutta la documentazione attestante i requisiti suddetti.

ART. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Al Comune compete:

A) servizi educativi e servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato"

- a. mettere a disposizione la struttura adibita a servizi educativi 0-3 anni dotata di idonei locali e spazi per lo svolgimento dei servizi per tutta la durata dell'appalto;
- b. il servizio di mensa per gli utenti del servizio;
- c. rendere disponibili gli arredi interni ed esterni e gli impianti. Il Comune provvederà a consegnare un verbale di inventario, sottoscritto da entrambe le parti, con l'elenco degli arredi e dei materiali forniti. Gli arredi e le dotazioni danneggiati per incuria saranno sostituiti o riparati a carico della Impresa;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e dell'area cortilizia compresa la cura del verde;
- e. l'assicurazione dell'immobile adibito a nido;
- f. garantire informazione preliminare ai cittadini;
- g. svolgere gli aspetti amministrativi dei servizi, in ordine a: emanazione bando per le domande di ammissione, acquisizione delle domande, stesura della graduatoria dei richiedenti, comunicazioni alle famiglie, riscossione delle rette.

B) servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli"

- a. mettere a disposizione la struttura adibita a servizi educativi 0-3 anni dotata di idonei locali e spazi per lo svolgimento dei servizi per tutta la durata dell'appalto;
- b. rendere disponibili gli arredi interni ed esterni, le attrezzature e gli impianti. Il Comune provvederà a consegnare un verbale di inventario, sottoscritto da entrambe le parti, con l'elenco degli arredi, delle attrezzature e dei materiali forniti. Gli arredi e le dotazioni danneggiati per incuria saranno sostituiti o riparati a carico della Impresa;
- c. fornitura della biancheria interna;
- d. manutenzione ordinaria delle seguenti attrezzature: lavatrice, asciugatrice, piccoli elettrodomestici.

ART. 10 OBBLIGHI E ONERI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'impresa appaltatrice, con riferimento ai lavoratori impiegati nel servizio e ai bambini utenti, assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione e formazione del personale addetto alle proprie dipendenze, nonché degli eventuali sostituti, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà inoltre disporre di un adeguato numero di operatori formati in materia di antincendio e primo soccorso.

2. L'impresa è tenuta, inoltre, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche nonché a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
3. Restano a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 inerenti la propria attività lavorativa con particolare riferimento, per quanto riguarda "Il bosco incantato", alla valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) previsto all'art. 28 dello stesso D. Lgs. 81/08.
4. Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore è tenuto a richiedere al comune committente tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare gli addetti alle proprie dipendenze e sulle misure di sicurezza e prevenzione esistenti. Dovrà essere pertanto effettuato un sopralluogo preliminare per presa visione, a tali fini, dello stato dei luoghi, redatto apposito verbale ed effettuata la consegna delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi d'emergenza e la posizione degli interruttori o dispositivi atti all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, acqua e gas e tutte le altre informazioni necessarie per l'adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
5. Copia di tutta la documentazione predisposta dall'impresa in attuazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi aggiornamenti dovrà essere depositata presso l'Amministrazione appaltante.
6. L'impresa deve altresì garantire il più ampio raccordo tra i tecnici comunali e il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
7. L'impresa si impegna inoltre a:
 - trasmettere all'Amministrazione comunale un eventuale piano operativo della sicurezza;
 - rispettare le destinazioni d'uso dei locali;
 - informare preventivamente l'Amministrazione comunale sulla necessità di variazioni nella destinazione d'uso dei locali interni;
 - interdire l'accesso di persone non autorizzate ai locali al fine di tutelare l'incolumità degli utenti, dei lavoratori e garantire una gestione razionale e ordinata degli interventi di manutenzione a carico del comune e di eventuali problematiche che dovessero eventualmente insorgere;
 - rendere disponibile e mantenere aggiornato un registro delle presenze all'interno del plesso "Il bosco incantato";
 - rendere disponibile e mantenere aggiornato, a cura del proprio R.S.P.P., un apposito registro di tutte le attività ispettive periodiche previste in materia di prevenzione incendi;
 - vigilare sul corretto utilizzo da parte del proprio personale delle strutture, delle attrezzature e degli impianti assegnati nell'ambito del presente contratto.
8. L'inosservanza delle leggi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni previste, determinano la risoluzione del contratto.
9. In entrambi i nidi di infanzia, nei locali adibiti a cucina e spazi annessi, opera in modo permanente un'impresa esterna cui è affidato il servizio di produzione dei pasti destinati ai nidi d'infanzia. Nel nido d'infanzia "La collina dei conigli" il servizio educativo è gestito da educatori dipendenti del Comune di Noceto. Pertanto, essendo stati riscontrati rischi da interferenze, è stato redatto lo schema del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali allegato al presente capitolato, che ne dettaglia ambiti di interferenza spaziale e temporale. Sulla base di tale documento, esclusivamente in riferimento al nido d'infanzia "La collina dei conigli", gli oneri a carico dell'impresa non soggetti a ribasso sono quantificabili in 750,00 euro per il periodo contrattuale considerato, IVA esclusa.

ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'impresa appaltatrice risponderà di eventuali danni agli utenti, alle persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
2. L'impresa appaltatrice per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
3. L'impresa appaltatrice dovrà stipulare presso primaria compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct) comprensiva della responsabilità civile

verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco). Nell'oggetto dell'assicurazione dovranno figurare le attività oggetto del presente appalto e fra i terzi dovrà essere annoverato il Comune di Noceto.

Detta polizza dovrà prevedere per i servizi appaltati massimali non inferiori a:

- euro 6.000.000,00 per sinistro, con i limiti di:
 - euro 3.000.000,00 per ogni utente, persona, terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
 - euro 1.000.000,00 per danni a cose.

4. L'anzidetta assicurazione dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive:

- relativamente alla RCT:
 - estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Appaltatore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
 - responsabilità civile personale di dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'impresa aggiudicataria e, in ogni caso, estensione della copertura ai danni cagionati a terzi da qualunque soggetto, senza eccezioni, di cui l'impresa aggiudicataria si avvalga per la prestazione del servizio;
 - danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - la responsabilità per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute, o da persone di cui debba rispondere;
 - danni a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale di attività;
- relativamente alla RCO:
 - danno biologico;
 - operatività ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2000 e del Decreto Legislativo n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

5. L'impresa appaltatrice inoltre assumerà a proprio carico gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla sopra menzionata assicurazione.

6. Copia delle summenzionate polizze dovrà essere depositata presso la stazione appaltante prima dell'inizio delle attività.

7. L'impresa appaltatrice in ogni caso risponderà dei danni arrecati al patrimonio del Comune ed a terzi per colpa sua propria o del proprio personale adibito alla gestione dei servizi o ad esso imputabile per legge.

ART. 12 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. La programmazione dei servizi è proposta dall'Impresa appaltatrice. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento politico-istituzionale-programmatico, garantendo unitarietà al servizio.
2. Il Comune verifica e valuta le modalità di erogazione dei servizi rispetto agli obiettivi e alle finalità; ne accerta il regolare adempimento; si impegna a informare e consultare l'Impresa qualora ritenga opportuno modificare gli assetti organizzativi dell'attività ed a valutare le proposte migliorative che l'Impresa intendesse presentare.

ART. 13 COORDINAMENTO (limitatamente al servizio educativo del nido d'infanzia "Il bosco incantato")

1. L'impresa appaltatrice deve garantire all'interno del proprio staff aziendale la presenza di un coordinatore pedagogico che funga da responsabile del coordinamento di tutte le attività inerenti l'oggetto dell'appalto e della realizzazione del progetto tecnico-pedagogico.
2. Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa regionale e deve mantenere un costante rapporto di collaborazione con il referente del Comune, il suo coordinatore pedagogico ed il coordinamento pedagogico territoriale, al fine di assicurare un confronto professionale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
3. L'impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio delle attività, il nominativo ed il curriculum professionale del coordinatore pedagogico.

4. Per la realizzazione delle funzioni pedagogiche, è previsto per il coordinatore un impiego orario di 8 ore mensili per sezione.

ART. 14 PROGETTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZATIVO ED AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (limitatamente al servizio educativo dell'asilo nido "Il bosco incantato")

1. Il progetto pedagogico ed organizzativo presentato dall'impresa appaltatrice in sede di gara dovrà essere particolarmente esauriente circa i punti essenziali specificati nella relazione tecnica illustrativa e trovare precisa corrispondenza nella gestione del servizio. Dovrà essere elaborato perseguendo obiettivi in linea con quelli dei servizi educativi comunali rivolti alla prima infanzia e adeguato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 704/2019.
2. E' fatto obbligo al soggetto gestore di presentare istanza di autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 19/2016 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1564/2017.

ART. 15 PERSONALE

1. L'impresa appaltatrice si impegna a mettere a disposizione, per l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, personale educativo ed ausiliario nel rispetto del rapporto numerico previsto dalle direttive regionali vigenti, in relazione all'utenza.
2. In caso di aumento o diminuzione degli utenti o in seguito a variazioni nell'organizzazione/gestione delle attività/modifica dell'utenza o per inderogabili ragioni legate alle situazioni di bilancio, l'Ente potrà richiedere l'aumento o la diminuzione del personale fornito e, di conseguenza, dell'importo dell'appalto, fino ad un quinto del prezzo fissato in sede di gara.
3. In caso di presenza di bambini disabili, verrà valutata fra l'impresa appaltatrice ed il Comune l'opportunità di aggiungere personale di supporto. Il costo di tale eventuale intervento verrà impegnato di volta in volta in caso di attivazione del servizio.
4. L'Impresa appaltatrice, prima dell'avvio dei servizi, dovrà produrre l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio previsti dalla direttiva approvata con Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017.
5. Gli educatori dovranno possedere un'esperienza documentata di almeno 1 anno presso nidi d'Infanzia o almeno due anni presso servizi 0/6 per l'infanzia. E' richiesto che uno degli educatori funga da referente interno per tutte le necessità e problematiche del nido, da far presente al Responsabile Amministrativo del Comune: il suo nominativo dovrà essere comunicato all'Ente, prima dell'attivazione del servizio.
6. L'esecuzione dell'appalto deve comunque essere assicurata con l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti al momento dell'erogazione dei servizi.
7. Per ciascun operatore impiegato nell'appalto, l'impresa è tenuta ad acquisire ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 39/2014 che ha introdotto l'art. 25 bis del D.P.R 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) il certificato penale del casellario giudiziale.
8. L'Impresa si impegna a non avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trovi in una delle situazioni indicate al paragrafo 1.7 "Requisiti organizzativi" dell'Allegato A della direttiva approvata con delibera di Giunta n. 1564 del 16/10/2017 e cioè nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*" e nella situazione di avere riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare opportuni controlli per verificare il suddetto adempimento.
10. Il personale supplente deve possedere i medesimi requisiti sopra specificati.
11. Il personale, ivi compreso quello destinato alle sostituzioni, deve essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
12. Annualmente, prima dell'avvio dell'anno educativo, l'Impresa trasmette all'Amministrazione l'elenco nominativo ed il curriculum del personale impiegato (titolare e supplente) con l'indicazione per ogni operatore del titolo di studio e degli ulteriori titoli e documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti

richiesti per l'espletamento dei servizi, qualora non già in possesso dell'Amministrazione, specificandone orario di servizio e schema orario settimanale.

13. Gli operatori adibiti al servizio, ivi compresi i sostituti, devono essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in uso ai quali sono adibiti e disponibili a farsi carico delle richieste relative al buon funzionamento del servizio. In particolare, l'impresa è tenuta a far osservare scrupolosamente a tutti gli operatori le procedure in uso per la somministrazione dei pasti e delle diete che saranno messe a disposizione da parte dell'Amministrazione.
14. L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del personale impiegato ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio. Si considera comportamento non confacente anche il comportamento di chi non favorisca, a tutti i livelli, un clima di leale e responsabile collaborazione nel gruppo.
15. Il personale deve avere la piena conoscenza della lingua italiana, osservare gli orari in modo puntuale, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi emanati dall'Amministrazione, mantenere un contegno decoroso ed avere comportamenti corretti ed adeguati all'ambiente, prestare attenzione alle esigenze dell'utenza, improntare il proprio comportamento al rispetto dei bambini, delle famiglie e degli altri operatori presenti nel servizio.
16. L'Impresa appaltatrice si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per limitare il turn-over del personale e comunque a garantire idonee misure che permettano la continuità e la qualità del servizio anche in caso di avvicendamento, per forza maggiore, di operatori.
17. L'Impresa è tenuta all'applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi, all'informazione, alla formazione del personale, alla fornitura dei d.p.i. ove previsti e delle cassette di primo soccorso.
18. Il personale impiegato dall'Impresa per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, oltre ad un'adeguata formazione di base, deve poter fruire della formazione permanente necessaria a garantire la regolare e corretta erogazione del servizio nelle materie specifiche relative al profilo professionale posseduto e alle mansioni concretamente svolte.
19. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle condizioni giuridiche ed economiche previste dai contratti collettivi che l'Impresa appaltatrice applica ed indica in sede di gara, con particolare riferimento al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.
20. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, l'impresa appaltatrice potrà inserire all'interno del servizio volontari/stagisti/tirocinanti previo accordo con il Comune, sempre in logica complementare e non sostitutiva rispetto al personale in servizio; allo stesso modo il Comune potrà mettere a disposizione figure di volontari/stagisti/tirocinanti, dandone comunicazione. L'impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo dei volontari/tirocinanti, corredato dalle specifiche dell'impiego e da una dichiarazione del proprio legale rappresentante, attestante l'avvenuta verifica di cui all'art. 25 bis del DPR 313/2002.
21. L'impresa appaltatrice dovrà allontanare dal servizio, su richiesta del Comune, quelle persone che l'Amministrazione ritenesse a suo insindacabile giudizio non idonee o che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro nel rispetto degli articoli 7 e 18 della Legge n. 300/1970 nonché delle norme contrattuali.

ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, la ditta aggiudicataria si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
2. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si riportano di seguito i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione:

UNITÀ	QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	CCNL APPLICATO	SCATTI ANZIANITA'	SEDE DI LAVORO	ASSUNTO EX L. 68/99 O ALTRE AGEVOLAZIONI
-------	-----------	-----------	-----------------	----------------	-------------------	----------------	--

1	EDUCATORE	D1	38	COOP. SOCIALI	4	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D1	38	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D1	18	COOP. SOCIALI	4	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D2	38	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D1	37	COOP. SOCIALI	3	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D1	20	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	AIFNE	C3	35	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	AIFNE	B1	32	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	AIFNE	B1	36	COOP. SOCIALI	5	LA COLLINA DEI CONIGLI	NO
1	AIFNE	B1	36	COOP. SOCIALI	5	LA COLLINA DEI CONIGLI	NO

AIFNE: addetto all'infanzia con funzioni non educative

3. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL delle cooperative sociali. E' comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal CCNL prescelto dall'operatore economico.
4. Ai sensi del punto 3.5 delle Linee guida ANAC n. 13 relative alla disciplina delle clausole sociali, ciascun concorrente diverso dall'attuale affidatario del servizio, se partecipante alla procedura, è tenuto ad allegare alla documentazione di gara, secondo quanto specificato nel disciplinare, il PROGETTO DI ASSORBIMENTO atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

ART. 17 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

1. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche consistenti nell'accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il Comune committente si riserva pertanto la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del presente capitolato. Saranno oggetto di monitoraggio tutti gli aspetti di progetto tecnico di servizio dichiarati dal concorrente, nonché il rispetto di tutto quanto previsto dal presente capitolato. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.
3. La Ditta aggiudicataria si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'aggiudicatario è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
4. Dovrà essere individuato dalla Ditta il proprio referente che relazionerà con i Responsabili comunali per tutto quanto attiene al servizio.
5. All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

ART. 18 CONTROLLI SANITARI

1. L'impresa appaltatrice agevolerà ogni controllo svolto dalle istituzioni sanitarie competenti, al fine della

verifica del rispetto delle normative igieniche e sanitarie.

2. Sarà cura dell'impresa dotare il nido d'infanzia "Il bosco incantato" di un piccolo presidio di pronto soccorso con medicinali e attrezzature necessarie che dovrà essere periodicamente controllato nelle scadenze e nel rifornimento. Per eventuali interventi di maggiore entità, l'impresa dovrà valersi del Servizio Sanitario (Pronto Soccorso 118) avvisando immediatamente la famiglia. Eventuali somministrazioni di diete, farmaci salvavita devono essere concordati con il pediatra di base, il pediatra di comunità e con la famiglia.

ART. 19 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

1. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 integrata con la L. 83/2000 "*Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed eventuali successivi protocolli applicativi.
2. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
3. In caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili deve essere decurtata la quota parte relativa alla mancata prestazione in ragione di 1/20 al mese per ogni giorno di chiusura (ovvero secondo diversa proporzione per i mesi di dicembre, gennaio, periodo pasquale, luglio).
4. L'Impresa appaltatrice, in caso di proclamazione di sciopero che può riguardare il proprio personale, dovrà dare opportuna comunicazione alle famiglie nei termini e nelle modalità previste dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Dovrà altresì inviare una comunicazione formale ai referenti della stazione appaltante almeno 6 giorni prima della data prevista per lo sciopero in merito alla propria capacità, in considerazione dei vincoli normativi e contrattuali esistenti, di eseguire le prestazioni nel giorno in cui lo sciopero è previsto.
5. All'inizio del periodo contrattuale l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare formalmente al Comune la propria regolamentazione interna relativa al diritto di sciopero del personale.

ART. 20 TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'impresa appaltatrice ed il personale da essa dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto degli appalti.
2. L'impresa appaltatrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. L'impresa appaltatrice si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi, nonché alle apposite coperture assicurative relative al rischio di infortunio a carico degli operatori.

ART. 21 PIANO PER LA PREVENZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

1. L'impresa deve presentare un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro. In particolare, il piano deve indicare sinteticamente il processo che verrà attivato e gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio (es. liste indicatori, focus group, ecc...) e descrivere le azioni che verranno messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale, con particolare riferimento a:
 - momenti definiti di lavoro collegiale, anche in rete con altri servizi;
 - formazione, anche in collegamento con altri servizi e con il Coordinamento Pedagogico Territoriale;
 - modalità di supporto al personale, anche tramite ogni opportuno raccordo con l'AUSL di competenza.

ART. 22 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

1. La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

2. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs 50/2016 senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria cedere in subappalto l'esecuzione del servizio assunto. Il subappalto senza il consenso del comune committente fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
3. Il ricorso al subappalto, autorizzato, è ammesso nei limiti, nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
4. E' altresì vietato alla Ditta aggiudicataria:
 - la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016;
 - la cessione del credito, che potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dal comma 13 art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
5. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Pena la nullità del contratto, l'impresa appaltatrice è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 3 *“Tracciabilità dei flussi finanziari”* della Legge n. 136 del 13.8.2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*.

ART. 24 REVISIONE DEI PREZZI

1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa Aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.
2. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il periodo contrattuale.
3. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta e previa istruttoria condotta dal Responsabile del servizio competente, solo dal secondo anno educativo:
 - a. un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni relative ai contratti collettivi applicati, esclusivamente nel caso in cui vengano modificati i minimi tariffari previsti dal CCNL e le corrispondenti tabelle ministeriali, relativamente al personale impiegato. In tal caso i prezzi potranno essere aumentati proporzionalmente, limitatamente alla quota percentuale del prezzo relativa alla spesa di personale;
 - b. un aggiornamento dei costi non riferiti al personale impiegato in misura non superiore all'indice Istat del mese di giugno dell'anno di riferimento.
4. La richiesta di revisione dovrà essere presentata entro il 30 giugno a valere dal settembre successivo.
5. Non saranno concessi aumenti retroattivi.

ART. 25 GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., per partecipare alla gara l'impresa concorrente deve presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del comune committente. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura.
3. La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, ai sensi del comma 8 del suddetto articolo, da una dichiarazione di impegno resa da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
4. La garanzia provvisoria potrà essere ridotta in relazione alle certificazioni possedute dalle imprese secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI tali certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese raggruppande.
5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.
7. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità definite dall'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La garanzia, ai sensi del comma 4 art. 103 D. lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.
 - b. la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
 - c. operatività della garanzia entro un termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
5. Il comune committente ha inoltre diritto di valersi della cauzione nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del

contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

7. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
9. La garanzia richiesta potrà essere ridotta in relazione alle certificazioni possedute dalle imprese secondo quanto previsto dall'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16.
10. In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILITA' DEI DANNI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, qualora si verificassero inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o si fossero verificate gravi irregolarità o negligenze in genere o nel caso di motivi di pubblico interesse. In tal caso all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, fatta salva l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 28; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed eccezione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento.
2. L'eventuale intenzione di avvalersi della clausola risolutiva anticipata avverrà a mezzo raccomandata A/R.
3. Oltre alle cause di inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dall'art. 1453 o 1454 del Codice Civile, costituiscono causa di risoluzione del contratto:
 - la cessione dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice;
 - il fallimento o altra procedura concorsuale;
 - l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro;
 - la mancata osservanza del divieto di subappalto;
 - la mancata stipula del contratto di assicurazione R.C.;
 - la comminazione di n. 4 penalità;
 - l'esazione diretta o la pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, l'Impresa si impegna a proseguire l'intervento fino al nuovo affidamento del servizio.
5. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno all'Impresa aggiudicataria inadempiente. L'Impresa sarà tenuta, per tutta la durata del contratto, al risarcimento del maggior prezzo sostenuto dall'Amministrazione per l'affidamento ad altra ditta dei servizi dedotti nel presente contratto.
6. L'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da colui che aveva presentato la prima migliore offerta escluso l'aggiudicatario originario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
7. La risoluzione contrattuale non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che l'hanno motivata.
8. Il comune committente, ai sensi e per effetto della legge 135/2012 (Spending review), ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto

per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla data dell'aggiudicazione, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto nascente dal presente capitolato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26 della suddetta L. 488/1999.

9. E' fatta altresì salva la facoltà per l'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; a titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono motivi di recesso unilaterale:
 - a) la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
 - b) la mancata attivazione del servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni al servizio;
 - c) il venir meno della disponibilità dei locali sede dei servizi di cui al presente atto.
10. In relazione alla precedente lettera a), qualora la situazione della finanza pubblica lo ritenga necessario, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un preavviso di 120 giorni. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore, nonché un importo forfetario pari al 5% dell'importo annuale contrattuale delle prestazioni, salvo il caso in cui l'esercizio delle facoltà avvenga nell'ultimo anno del contratto; in tale ultima ipotesi l'importo forfetario verrà calcolato sull'effettivo periodo rimanente fino alla conclusione del contratto.
11. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

ART. 28 CLAUSOLA PENALE

1. Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ed impregiudicata l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, l'impresa appaltatrice dovrà corrispondere le seguenti penali:
 - a) di euro 300,00 al giorno per ogni giorno di mancata sostituzione del personale educativo o ausiliario assente per malattia o altre cause;
 - b) di euro 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in contraddittorio. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, il suo ripetersi per più di tre volte, comporterà per l'Impresa appaltatrice l'obbligo di sostituire il personale interessato entro una settimana dall'ultimo accertamento, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione;
 - c) di euro 500,00 per l'impiego di personale non idoneo per titolo di studio o esperienza richiesta, con obbligo dell'immediata sostituzione;
 - d) di euro 1.000,00 per altre inadempienze che possano compromettere gravemente i servizi.
2. L'applicazione della penale sarà sempre preceduta da contestazione della violazione a mezzo PEC, con la quale saranno assegnati dieci giorni di tempo per le controdeduzioni. Nel caso non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si applicherà la penale con atto del Responsabile del Servizio, a valere sui corrispettivi spettanti all'Impresa appaltatrice o, in via subordinata, sul deposito cauzionale.

ART. 29 MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio; tali controlli hanno lo scopo di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico presentato in sede di gara.
2. L'Amministrazione Comunale, anche in raccordo con l'Impresa appaltatrice, provvederà a una rilevazione annuale del grado di soddisfazione dell'utenza, mediante la somministrazione di questionari alle famiglie.

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui al presente capitolato saranno raccolti presso l'Amministrazione Comunale per le finalità di gestione della gara e, per quanto riguarda l'aggiudicatario, saranno trattenuti anche in seguito all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara.
2. Il Titolare del trattamento è il Comune di Noceto, rappresentato ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 dal Sindaco pro-tempore.
3. Per quanto concerne i dati personali e i dati particolari dei minori e delle rispettive famiglie, il Comune di Noceto designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati, con le seguenti avvertenze:
 - a. i dati, anche quelli trattati con apparecchiature di elaborazione dati o per via telematica, dovranno essere trattati esclusivamente ai fini del servizio appaltato;
 - b. i dati di carattere sanitario dovranno essere trattati limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
 - c. è fatto divieto di comunicare a terzi o divulgare in alcun modo i dati di cui si venga in possesso;
 - d. è fatto divieto di conservare i dati dopo la scadenza dell'appalto. Tutta la documentazione dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni dalla data di scadenza dell'appalto;
 - e. l'Impresa appaltatrice è responsabile dell'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso ai sensi di legge.
4. I dati dovranno comunque essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 – con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza - e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

ART. 31 SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto (imposta di registro, bolli ecc....), compresi i diritti di segreteria e comunque nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 32 FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Parma.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.
3. Ferma restando la competenza del foro di Parma, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto potranno essere risolte ai sensi degli artt. 205 e ss. del Codice dei contratti pubblici.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, alla Legge Regionale n. 19/2016 "*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000*" e, comunque, alle normative nel tempo vigenti.
3. La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
4. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

5. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

* * * * *

COMUNE DI NOCETO (PR)

**SCHEMA DI
DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI
(DUVRI)**

Ai sensi del:

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 26

In riferimento all'appalto:

**Affidamento della gestione dei Servizi Generali
del Nido d'Infanzia "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

Affidato a:

con sede in:

Il Responsabile del Procedimento (Committente)

Il Legale Rappresentante (Appaltatore)

Indice del documento

1. Riferimenti legislativi	
2. Committente	
3. Impresa appaltatrice.....	
4. Affidamento del servizio	
5. Descrizione del servizio	
6. Condizioni di contemporaneità	
7. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza	
8 Costi relativi alla sicurezza	
9 Firma del documento	
ALLEGATO A.....	
ALLEGATO B	

1. Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. Committente

RAGIONE SOCIALE	Comune di Noceto – Servizi Sociali
INDIRIZZO	<i>Piazzale Adami, 1 – Noceto (PR)</i>
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI	
RIFERIMENTI	

3. Impresa appaltatrice

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI	
RIFERIMENTI	

4. Affidamento del servizio

Affidamento in appalto

- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto.

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto, attraverso:

- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

L'attività in oggetto sarà svolta presso il plesso di un nido d'infanzia ubicato nel territorio comunale.

5. Descrizione del servizio

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	Affidamento della gestione dei Servizi Generali del Nido d'Infanzia "LA COLLINA DEI CONIGLI"
LUOGO DI LAVORO	Nido d'Infanzia "La collina dei conigli", via Barocelli n. 3 – Noceto (PR)
INIZIO – FINE AFFIDAMENTO	1 Settembre 2019 – 31 Agosto 2024
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ	Vedasi atti contrattuali
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	Attrezzature Pulizia
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	Detergenti per la pulizia dei locali, delle superfici e delle stoviglie
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	Nessuno

6. Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- dipendenti del Comune di Noceto o di imprese appaltatrici eventualmente presenti nel plesso scolastico;
- dipendenti della Ditta che gestisce il servizio di produzione dei pasti destinati al nido d'infanzia, presso la cucina ubicata all'interno della struttura.

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la eventuale presenza negli stessi orari del personale del Committente, della ditta che gestisce il servizio di produzione dei pasti e della Impresa appaltatrice, si riportano diagrammi relativi alla giornata tipo, evidenziando le ore del giorno in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice.

Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

Ambito di interferenza temporale – giornaliero**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

Orari di lavoro	0.00 +6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00 +24.00
Committente														
Appaltatore														
Cuoca*														

* personale appaltatore il servizio di cucina

Ambito di interferenza spaziale**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

	Intera struttura	Area delimitata	Aree esterne
Committente			
Appaltatore			
Cuoca*			

* personale appaltatore il servizio di cucina

7. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono inoltre tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

L'impresa appaltatrice è tenuta, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Comune di Noceto o di altri soggetti;
- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di fumo all'interno dei locali;
- divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione, salvo autorizzazione specifica e formazione del personale ai sensi delle norme CEI pertinenti;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- divieto di esecuzione, su organi in moto, di qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative;
- obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

Le norme di comportamento da adottare in caso di emergenza incendio ed evacuazione sono definite nel Piano di Emergenza presente presso ciascun luogo di lavoro.

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico del Committente	Misure di sicurezza a carico dell'Appaltatore
Asfissia / ustione derivante da incendio	Basso	Certificato di Prevenzione Incendi, se dovuto Definizione del Piano e della planimetria di emergenza Installazione di presidi antincendio, relativa segnaletica Manutenzione semestrale degli stessi	Divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco all'interno dei luoghi di lavoro
Elettrocuzione (scossa elettrica) derivante dall'impianto elettrico	Basso	Conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente, verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, verifica periodica degli interruttori differenziali	Divieto di eseguire collegamenti di apparecchiature elettriche con modalità diverse dal collegamento presa-spina Non effettuare interventi sugli impianti elettrici (prese, quadri, ecc.) Utilizzare apparecchiature elettriche in buono stato di conservazione ai fini di sicurezza ed in particolare con l'isolamento delle parti in tensione in buono stato. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione delle apparecchiature.
Urti contro arredi, attrezzature di lavoro, superfici vetrate ecc	Basso	Conformità dei luoghi di lavoro presenti	Presenza visione dello stato dei luoghi di lavoro
Cadute in piano, scivolamenti, inciampi, ecc	Basso	Conformità dei luoghi di lavoro presenti	Riporre massima attenzione agli eventuali cavi elettrici posti a terra o ogni altro oggetto che possa costituire pericolo di caduta o inciampo.
Caduta materiali dall'alto	Medio	Segnalare con appositi cartelli eventuali condizioni di rischio	Rispettare la segnaletica di sicurezza presente
Caduta arredi, elementi non strutturali	Medio	Corretto fissaggio arredi Verifica periodica di stabilità per elementi non strutturali (intonaci, controsoffitti ecc) Manutenzione luoghi di lavoro	Divieto di rimozione delle delimitazioni poste in essere dal personale del Committente o di ditte da lui incaricate. Segnalazione di eventuali non conformità rilevate
Movimentazione manuale dei carichi	Medio		Informazione e Formazione inerente al rischio in oggetto. Sorveglianza sanitaria.

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile).

Rischi derivanti da interferenze**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico dell'Appaltatore	Misure di sicurezza a carico del Committente / Datore di Lavoro appaltatore servizio di cucina
<i>Rischio di urto / inciampo, caduta</i>	<i>Basso</i>	<i>Rispettare la segnaletica di sicurezza presente</i>	<i>Segnalare con appositi cartelli eventuali condizioni di rischio (inciampo, caduta, urto ecc)</i>
<i>Rischio di scivolamento (per pavimento bagnato)</i>	<i>Basso</i>	<i>Segnalare con appositi cartelli il pericolo di scivolamento per pavimento bagnato, da applicare all'inizio ed alla fine della zona pericolosa</i>	<i>Mantenersi al di fuori della zona segnalata</i>
<i>Rischio chimico (per utilizzo agenti chimici)</i>	<i>Basso</i>	<i>Manipolare le sostanze chimiche ed effettuare le operazioni di pulizia in assenza di personale committente degli utenti.</i>	<i>Rispettare la segnaletica di sicurezza presente. Mettere a disposizione idonei locali per lo stoccaggio delle sostanze chimiche presenti</i>
<i>Investimenti, urti per spostamenti in area di cortile e accesso ai luoghi di lavoro</i>	<i>Medio</i>	<i>Rispetto delle indicazioni e dei divieti emessi dal Committente o dal personale di altre ditte presenti e dei limiti di velocità (veicoli a passo d'uomo). Rispetto di eventuali percorsi pedonali presenti Divieto di parcheggiare i mezzi in modo da ingombrare vie di esodo, uscite di emergenza</i>	<i>Apposizione e verifica della presenza e fruibilità di specifica cartellonistica di pericolo e di obbligo di tenere una velocità ridotta. Individuazione degli spazi adibiti a parcheggio per i mezzi individuati dal personale appaltatore</i>

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice dichiara di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a suo carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

8. Costi relativi alla sicurezza

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti da interferenze di cui al paragrafo precedente, **si individuano i costi relativi alla sicurezza** necessari per eliminare o ridurre al minimo i suddetti rischi connessi alle possibili interferenze individuate.

COSTI DELLA SICUREZZA			
Importo annuo	€ 150,00	1/anno	€ 750,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA			€ 750,00

Il presente paragrafo costituisce la mera individuazione dei costi relativi alle interferenze, che non saranno riconosciuti a parte, in quanto già ricompresi nell'importo complessivo di cui all'appalto.

9. Firma del documento

<i>Data</i>	
<i>Firma del datore di lavoro committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto</i>	

L'Appaltatore dichiara di avere ricevuto in data odierna copia del "Documento di Valutazione dei rischi di Interferenza" redatto ai sensi della degli artt. 26 e 28 del D.Lgs n.81/08.

L'Appaltatore si impegna a rispettare scrupolosamente le procedure di sicurezza in esso riportate.

L'Appaltatore ha facoltà di comunicare al Committente le proprie osservazioni in merito a tale Documento entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna; nel caso in cui non pervenisse al Committente, entro tale intervallo di tempo, alcuna comunicazione, esso si intenderà tacitamente condiviso dall'Appaltatore.

ALLEGATO A**ELENCO DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO PER IL
COMPIMENTO DELLE OPERE OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il sottoscritto				
nato a	cognome		il	nome
residente in	Comune di nascita	provincia	Data di nascita	
	via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune
nella sua qualità di	provincia	C.F.	telefono	codice fiscale della persona fisica
della	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)			
con sede in	ragione sociale ditta, impresa, ente, società			
	via - piazza	n. civico	c.a.p.	
Partita IVA	comune	C.F.	provincia	telefono
numero di lavoratori occupati	codice fiscale della società			

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che in relazione all'incarico conferito dal Committente "Comune di NOCETO" relativamente al contratto di appalto relativo all'"Affidamento della gestione dei Servizi Generali del Nido d'Infanzia "La collina dei conigli" saranno presenti i seguenti lavoratori:

	Nome e Cognome	Mansione	Contratto	Luogo di lavoro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

In Fede

(data e luogo, firma e timbro del legale rappresentante)

ALLEGATO B

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(art. 26, comma 2, D. Lgs 81/08)

Noceto, li ____/____/_____

In relazione all'incarico relativo all'appalto che la seguente impresa operante ha ricevuto dal Comune di Noceto:

Impresa Appaltatrice	Appalto per:	Lettera di affidamento
	Affidamento della gestione dei Servizi Generali dei Nidi dell'Infanzia "La collina dei conigli"	

per effettuare presso i luoghi di lavoro del Committente o di cui il Committente ha la proprietà i servizi di cui sopra (elencati nella colonna degli appalti), si sono riuniti i Rappresentanti di:

- Comune di Noceto (Committente)
- (Appaltatore)

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e/o di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte dai lavoratori del committente presso i diversi luoghi di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato che:

- non ci sono al momento rischi da interferenza aggiuntivi o diversi rispetto a quelli codificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che l'impresa appaltatrice ha integralmente accettato senza formulare alcuna richiesta di integrazione e/o modifica;
- le parti assumono l'impegno di adottare le misure tecniche e gestionali previste nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e compensate (per la parte relativa all'impresa appaltatrice) dagli appositi "costi della sicurezza";
- eventuali situazioni al momento non prevedibili che possono configurare nuovi rischi da interferenza tra i lavoratori dell'appaltatore ed i lavoratori del committente saranno per tempo comunicate e le conseguenti misure finalizzate a ridurre o eliminare detti rischi saranno definite nel corso di apposite riunioni di cooperazione e coordinamento;
- l'impresa appaltatrice dichiara di avere preso visione dei luoghi in cui le attività saranno svolte e di avere conseguentemente acquisito consapevolezza dei rischi presenti nei luoghi medesimi;
- l'impresa appaltatrice dichiara di avere preso visione delle macchine, attrezzature messi a disposizione del committente (ove applicabile);

- nelle attività svolte presso luoghi di lavoro di cui il Committente ha la proprietà, ma sono utilizzati da Datori di Lavoro diversi (ove applicabile) l'Appaltatore si impegna a rispettare le indicazioni in materia di sicurezza (modalità di accesso ai luoghi, delimitazione delle aree di intervento, orari di esecuzione dei lavori ecc) richieste dai Datori di Lavoro ospitanti.

Eventuali osservazioni:

Firme dei partecipanti

Nome / Cognome	Ditta – Ente	Firma
	Comune di Noceto	
	Appaltatore	



COMUNE DI NOCETO
SERVIZI SOCIALI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta n. 639/2019 del SERVIZI SOCIALI ad oggetto: CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2024. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(DI GILIO VITTORIO)



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

Sulla proposta n. 639/2019 del SERVIZI SOCIALI ad oggetto: CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2024. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)